

2024

ENTE AUTONOMO REGIONALE
TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 409 del 19 Nov. 2024

OGGETTO: Fruizione di congedo parentale ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.
Richiesta dal Dipendente *Loretta Nicolosi*.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze
Cap. Spese per
.....
Somma stanziata { €
Impegni assunti { €
Fondo disponibile { €
.....

Visto ed iscritto a N.
de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ adattato al partitario

adatt. 31/12 2024

IL CAPO SERVIZIO



SETTORE

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

il Capo Settore
E.R. Teatro Massimo Bellini

Capo Settore Personale

Pietro Stazzetti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFAR. GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il
Visto:

L'anno *duemila ventiquattr'anni*
il giorno *29* del mese di *marzo* del *2024*.
Il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente
della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1° del 12 febbraio
2024, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Fruizione di congedo parentale ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.
Richiesta dal Dipendente *Loretta Nicolosi*.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con l'allegata Relazione datata 08/11/2024 (All.1) avente ad oggetto: "Fruizione di congedo parentale ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 su richiesta dal Dipendente *Loretta Nicolosi*", il Capo Settore Organizzazione del personale dell'Ente Lirico ha rappresentato quanto segue:

"Si premette che la dipendente *Loretta Nicolosi*, in servizio a tempo pieno e indeterminato di questo Ente Lirico, ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo parentale (astensione facoltativa) ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, dal 04/11/2024 al 08/01/2026 per un totale di mesi 14, per il proprio padre le cui generalità, così come la relativa documentazione INPS prot. 4907 dell'8/11/2024, sono conservate in atti.

Dato atto, al riguardo, di quanto previsto dall'art. 42, comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, secondo cui:

"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

5-bis. il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona".

Si fa presente, altresì, che, in generale: per la fruizione del congedo in rassegna occorre osservare i limiti e le prescrizioni sopra riportate; al dipendente interessato per il periodo di congedo parentale concesso sarà corrisposta la retribuzione piena, con la sola decurtazione prevista dall'art. 16 del CCNL e della quota AIA; l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto; la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio.

Tanto premesso si ritiene, di potere accogliere l'istanza del dipendente istante volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per il periodo richiesto.

Catania, 08/11/2024

**Il Capo Settore Organizzazione e personale
Dott.ssa Patrizia Strazzeri "**

Ritenuto, per quanto rappresentato ed attestato dal Capo Settore Organizzazione e Personale con la sopra richiamata Relazione di dover provvedere, in ordine alla richiesta presentata dal dipendente istante, giusta nota acquisita al prot. prot. 4907 dell'8/11/2024, volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per il periodo richiesto;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto dell'Ente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 976 del 4/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

Dare atto dell'allegata Relazione datata 08/11/2024 (All.1) avente ad oggetto: "Fruizione di congedo parentale ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 su richiesta dal Dipendente Nicolosi Loretta.", del Capo Settore Organizzazione del Personale dell'Ente Lirico;

Riconoscere al dipendente Nicolosi Loretta in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente, il diritto a fruire del congedo parentale ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., richiesto con nota acquisita al prot. n. prot. 4907 dell'8/11/2024 ;

Dare atto che:

- per la fruizione del congedo in rassegna occorre osservare i limiti e le prescrizioni sopra riportate; al dipendente interessato per il periodo di congedo parentale concesso sarà corrisposta la retribuzione piena, con la sola decurtazione prevista dall'art. 16 del CCNL e della quota AIA;
- l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto;
- la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio.

Trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato e al Direttore dell'area di assegnazione.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera



